Allegato B

CAPITOLATO SPECIALE

***PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 n. 74, ART. 6., DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO IN COMUNE DI FELTRE (BL*) - CIG Z6521DE746**

.

1. OGGETTO E MODALITA' DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della seguente struttura dell'Ente Parco:

	EDIFICIO	GENERATORE DI CALORE BRUCIATORE		Potenza K/cal
1	Villa Binotto - Feltre (BL)	UNICAL TRI 80 RIELLO SPA Gulliver BS3D Alimentazione: metano	KW	93/102

Il servizio consisterà nell'espletamento delle seguenti funzioni:

- manutenzione preventiva, di cui al successivo art. 3;
- manutenzione ordinaria da effettuare periodicamente, di cui al successivo art. 4;
- interventi straordinari su chiamata, di cui al successivo art. 5.

La ditta ricoprirà a tutti gli effetti, la figura di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013.
Per quanto non contemplato nel presente atto, si farà riferimento alla disposizione di legge in materia, nonché alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, dalle normative UNI e CEI, e dalle "disposizioni attuattive" fornite dalla Regione del Veneto.
Per quanto attiene alla manutenzione dell'impianto idrico di Villa Binotto si fa presente che sono presenti n. 5 bagni, n.1 lavello in cucina, n. 1 rubinetto in garage e una valvola di non ritorno.
Qualora durante il corso del presente contratto, dovessero sopravvenire nuove disposizioni legislative relative al servizio di cui trattasi, la ditta è tenuta ad adeguarsi senza pretendere ulteriori compensi.

2. DURATA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contratto ha validità di anni 4 (quattro), anni.
E' comunque escluso il rinnovo tacito.
Il pagamento è previsto in rate annuali posticipate, salvo verifica presso gli enti competenti della regolarità contributiva della ditta.
Si ricorda l'obbligo della ditta appaltatrice di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

3. NORME PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA

La ditta eseguirà sull' impianto almeno una volta all'anno, oltre a quanto stabilito dal successivo art. 4, in funzione dei rendimenti prescritti, gli interventi che comprendono le seguenti attività:

- verifica di tutti gli elementi riportati sul libretto di impianto e climatizzazione e all'occorrenza provvedere a fornire od aggiornare gli stessi per l'impianto in parola;
- verifica e aggiornamento delle segnalazioni di legge relative alla conduzione degli impianti (orari di funzionamento, nominativo del conduttore ecc..);
- pulizia locali.

4. NORME PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA

La ditta provvederà all'accensione degli impianti all'inizio della stagione, previa esecuzione delle operazioni di cui ai punti precedenti e messa a riposo degli stessi a fine stagione, effettuerà inoltre:
- controllo dell'efficienza energetica da effettuare secondo le modalità previste dalla normativa statale e secondo le disposizioni attuative previste dalla Regione del Veneto, e in particolare dal D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, e s.m.i e dal D.P.R 16.04.2013 n. 74;
- Trasmissione del rapportino di efficienza energetica compresa la trasmissione dei relativi rapporti di controllo, anche in via telematica all'Ente Parco, per conoscenza e al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione (CIRCE). Il controllo dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di apparecchiatura elettronica normalmente in commercio;
- operazioni di controllo e manutenzione prescritte dall'art. art. 7- 8, D.P.R 74/2013
- compilazione del libretto che deve essere compilato e aggiornato ad ogni intervento di controllo e manutenzione, il Terzo Responsabile si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia contenimento dei consumi energetici, di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- pulizia e revisione dei bruciatori con controllo e taratura delle portate in relazione alle potenzialità termiche dei generatori di calore;
- pulizia dei collettori fumo e delle canne fumarie e relativi pozzetti di raccolta e predisposizione ove necessario della relativa certificazione.
- pulizia dei generatori e delle parti di scambio, da effettuarsi di norma una volta all'anno ad inizio esercizio;

La ditta eseguirà con cadenza almeno mensile nell'impianto in parola superiore ai 35 KW, i seguenti interventi e trasmetterà il relativo rapportino all'Ente parco:
- controlli di funzionamento e messa a punto della centrale termica;
- controllo dei processi d'inserzione ed in particolare d'avviamento e arresto delle apparecchiature;
- controllo dei processi di regolazione e protezione ed in particolare la verifica con eventuale adeguamento, delle tarature delle temperature dei fluidi e dei programmatori di regolazione centrale. E' compresa la verifica statistica della temperatura di alcuni ambienti di maggior rilievo con le eventuali correzioni fino al raggiungimento dei valori previsti dalle norme vigenti.
- controllo, opportuna pulizia e messa in funzione dei corpi scaldanti esistenti nell'edificio di cui sopra, compreso regolamento e sfiato;
- controllo e quantificazione dei consumi d'acqua di alimentazione degli impianti di riscaldamento;

Durante il periodo di spegnimento degli impianti, le visite di cui sopra potranno essere effettuate al bisogno.
Per quanto riguarda l'impianto idrico dovrà essere verificato mensilmente il regolare funzionamento di: n. 5 bagni, n.1 lavello in cucina, n.1 rubinetto in garage e una valvola di non ritorno.

5. INTERVENTI STRAORDINARI.

Eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari saranno tempestivamente comunicati per iscritto dalla ditta. E' facoltà del responsabile del servizio far eseguire direttamente gli interventi dalla ditta conduttrice degli impianti previa presentazione di idoneo preventivo o far ricorso ad ulteriori preventivi di altre ditte del settore operanti sul mercato al fine di individuare la l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente Parco.
Fin d'ora la ditta dichiara i costi sotto indicati per gli interventi straordinari e si impegna a mantenerli per tutta la durata del contratto.
Costo operaio Specializzato €……/h
Costo operaio Qualificato €……/h
Costo operaio Comune €……/h

Sconto sui prezzi di listino …….
Trasferta a corpo € ……

6. VISITE.
La ditta provvederà a cura del manutentore, che si sottoscriverà, a riportare sull'apposito registro conservato con il libretto di impianto o di centrale, la data di ogni visita o d'intervento effettuato. Per ogni visita, di manutenzione preventiva, ordinaria e/o straordinaria, la ditta si impegna a trasmettere tempestivamente, copia del rapporto d'intervento a questo Ente Parco.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA.
Oltre a quanto sopra stabilito, sono a carico della ditta, quanto segue:
- qualunque mezzo ed attrezzatura necessari all'esecuzione delle opere, compresi i materiali di rapido consumo e la minuteria;
- la messa a disposizione di personale specializzato, in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici centralizzati come evidenziato dal certificato della CCIAA o dal certificato rilasciato da un organismo certificato;
- la ditta sarà responsabile della perfetta esecuzione dei lavori, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, la medesima dovrà avvalersi di personale dipendente regolarmente iscritto nei propri libri paga, dotato di matricola e assicurato contro gli infortuni presso gli enti previdenziali ed assistenziali, a tal uopo la ditta aggiudicataria trasmetterà a questo Ente Parco il nominativo degli addetti alla manutenzione;
- informare di tutti i rischi inerenti l'uso di attrezzature e prodotti specifici per ogni tipo di lavoro i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza dei luoghi oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed adottare le conseguenti misure e cautele per la mitigazione del rischio stesso;
- osservare e far osservare la vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, adottando tutte le cautele che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio e/o evento dannoso;
- la messa disposizione di tutte le apparecchiature, degli strumenti di controllo e misura per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte;
- eventuali danni derivanti all'impianto o a cose, dovuti a cattiva o negligente conduzione, saranno a carico della ditta manutentrice;
- in sede di stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà produrre in copia le polizze di responsabilità civile verso terzi di cui è in possesso;
- l'affissione dei cartelli di segnalazione a norma delle vigenti Leggi sulla conduzione degli impianti termici;
- reperibilità durante tutto il periodo della gestione;
- la collaborazione alla predisposizione del documento unico di valutazione di rischio interferenze (DUVRI) che sarà allegato al futuro contratto;
- compilare e restituire all'Ente Parco, entro il 31 gennaio di ogni anno, il "mod_06.11 Check list impianti di riscaldamento", allegato al presente capitolato che ne fa parte integrante.

E' fatto divieto assoluto alla ditta di concedere in subappalto tutte e o in parte le opere assunte pena la rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni.

8. CONTROLLO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare attraverso il personale dell'area tecnica qualsiasi controllo sulle operazioni elencate.

9. VARIAZIONE IMPIANTO
Se nel corso della gestione, interverranno variazioni all'impianto si procederà nel modo seguente:
- in caso di disattivazione anche temporanea dell'impianto, il relativo corrispettivo verrà decurtato dall'importo complessivo a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dal servizio;

- in caso di modifica alle caratteristiche intrinseche dell'impianto, si conviene che i relativi corrispettivi potranno essere opportunamente adeguati.

Feltre, 25 gennaio 2018

MOD_06.11 CHECK LIST IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

COMPILATO DA	APPROVATO DA	EMESSO DA
RQA	RQA	RQA

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 6
2. D.P.R. n. 74/2013 6
3. Check list 7

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La legislazione italiana, in merito alle ispezioni degli impianti termici riguardanti l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, ha subito nel tempo cambiamenti importanti che, via-via, hanno snellito il compito delle autorità competenti, diminuito l'onere a carico dei cittadini e responsabilizzato di più gli installatori e i manutentori.
Con l'entrata in vigore del DPR 74/2013, normativa che regola l'esercizio e le manutenzioni degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, e del DM 10 febbraio 2014, che fornisce i nuovi format del libretto d'impianto e dei rapporti di controllo, si ampliano le attività di controllo degli impianti termici, andando a interessare con approccio univoco anche la manutenzione ed ispezione della climatizzazione estiva, del teleriscaldamento e della cogenerazione.

2. D.P.R. n. 74/2013

Le novità principali del D.P.R. n. 74/2013 possono essere così riassunte:

1) **nuovi limiti** delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell'ispettore circa la valutazione degli interventi di risparmio energetico: "*Le ispezioni si effettuano su impianti di **climatizzazione invernale** di potenza termica utile nominale non minore di **10 kW** e di **climatizzazione estiva** di potenza termica utile nominale non minore di **12 kW**. **L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore,** una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente*";

2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: "*Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione*";

3) maggiore responsabilità dell'installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l'onere di "*definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:*
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate":

4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all'autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;

5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).

6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l'altro, di coordinare l'attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, instituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.

Sulla materia, in ultimo, è intervenuto il D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013 che, tra l'altro, ha cambiato la definizione di impianto termico e ribadito con altre precisazioni il compito delle regioni e delle province autonome.

3. Check list

Descrizione

Edificio	
Potenza centrale termica (kW)	
Combustibile	

Responsabile dell'impianto termico
Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 38. dell'allegato 1 – definizioni, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste,tra l'altro, è tenuto a:

Adempimento	Verifica
a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.	
b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore).	
c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012.	
d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.	
e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.	
f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente	
g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 15 se non assolto dal manutentore.	
h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare: - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08; - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione; - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico; - il libretto di impianto; - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.	
i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore: - la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 40. dell'allegato 1 - definizioni; - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 11); - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la	

Adempimento	Verifica
comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 13).	
j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore: - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 13, comma 2 (allegato 14); - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 12, comma 12 (allegato 15); - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 12, comma 13 (allegato 16).	
k) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.	

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12).

Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 46. dell'allegato 1 – definizioni, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a quest'ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell' impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

Adempimento	Verifica
a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1.	
b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 6 e 7 con la cadenza indicata nell'allegato 5.	
c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12).	
d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile (allegato 12).	
e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.	

Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10. dell'allegato 1 – definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20., 21. e 22. dello stesso allegato. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

Adempimento	Verifica
a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza.	
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.	
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013.	

Adempimento	Verifica
d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se).	
e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.	

Conduttore

Il Conduttore, così come identificato al punto 7. dell'allegato 1 – definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06). In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

Adempimento	Verifica
a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico.	
b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.	